



PATRIMONIO E TRUST

Trust: criticità applicative nel caso di opzione per la tassazione in entrata

di Angelo Ginex

Il **D.Lgs. 139/2024** ha introdotto **rilevanti modifiche** in materia di **imposta sulle successioni e donazioni**, le quali finiscono inevitabilmente per avere un notevole impatto sull'utilizzo del **trust** (nonché degli altri **vincoli di destinazione**).

Infatti, le disposizioni previste dal **D.Lgs. 346/1990**, così come modificate, contemplano, ora, quale **“regola base”** quella della c.d. **tassazione all’uscita**, secondo cui il **momento impositivo** si realizza soltanto quando il **trasferimento** può dirsi **“effettivo e stabile”**, e quindi (solitamente) nella parte finale della vita del **trust**, quando i beni e diritti vengono **trasferiti ai beneficiari**.

In virtù di ciò, il **disponente** (ovvero colui che istituisce il **trust**) **non** è tenuto al **pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni** nel momento in cui **conferisce beni e diritti nel fondo in trust**.

Sul punto, occorre però segnalare che non è escluso che **l’Agenzia delle entrate**, stando alla posizione assunta con la [circolare n. 34/E/2022](#), ravvisi un **trasferimento immediato e anteriore** alla materiale attribuzione operata dal **trustee**, sulla base delle **previsioni** contenute nell’**atto istitutivo**. Per tale ragione, si raccomanda una **valutazione caso per caso**, nonché cura e attenzione nella **redazione dell’atto istitutivo**.

La previsione della citata **regola base** è assolutamente rilevante per tutti coloro (imprenditori e non) che sono interessati a un progetto di **pianificazione e protezione** del **patrimonio**, in quanto d’ora in poi, **“almeno in via generale”**, gli immobili, le partecipazioni in società holding, i dossier titoli, le polizze, i marchi, ecc., potranno essere conferiti in **trust senza versare l’imposta sulle successioni e donazioni**.

Ciò detto, è altresì previsto che il **disponente**, in **deroga** alla disciplina generale appena illustrata, ha la facoltà di optare per il **pagamento immediato** dell’imposta sulle successioni e donazioni, ovvero al momento dell’atto di **segregazione patrimoniale**. In ipotesi di opzione per la **tassazione immediata**, l’imposta si considera versata a **titolo definitivo e non potrà essere restituita** qualora il successivo **trasferimento non dovesse realizzarsi**.

Essa, inoltre, dovrà essere calcolata facendo riferimento al **valore dei beni** e al **rapporto tra**



disponente e beneficiario individuabili **al momento dell'atto di segregazione patrimoniale**. I **successivi mutamenti** non assumono alcuna rilevanza.

Appare evidente che la scelta tra la **tassazione all'uscita** e la **tassazione in entrata** non è affatto semplice. Da un lato, la **regola generale** sulla **tassazione all'uscita** consente di rinviare per molto tempo il momento del pagamento dell'imposta. Dall'altro, il **regime opzionale** sulla **tassazione in entrata** consente di operare una pianificazione insensibile a eventuali **cambiamenti di vita** (es. divorzio) o **modifiche normative** (es. aliquote e franchigie).

Va tuttavia segnalato che il regime di **tassazione in entrata** impone un **calcolo di convenienza economica**, tenuto conto, peraltro, che trova applicazione **l'aliquota (oggi) pari all'8% senza alcuna franchigia** nel caso di **beneficiari non individuati** al momento della segregazione.

Dunque, è necessario operare una **valutazione caso per caso**, al fine di individuare tra gli **obiettivi prefissati** quelli cui accordare preferenza in ragione delle **volontà** del singolo disponente e di compiere le conseguenti **scelte di pianificazione patrimoniale**.

Inoltre, il regime opzionale di **tassazione in entrata** pone alcune **criticità applicative**, in quanto la norma fa riferimento (letteralmente) alla **“corresponsione dell'imposta”**, per cui sussiste il dubbio circa il trattamento che l'Agenzia delle entrate potrà riservare alle ipotesi in cui, esercitata l'opzione per la **tassazione in entrata**, non ci sia una **“materiale” corresponsione dell'imposta** perché la franchigia non è stata superata.

Si ritiene che, nella fattispecie prospettata, non possa sussistere dubbio alcuno circa **l'irrilevanza fiscale dell'apporto** che abbia eroso (anche del tutto) la **franchigia disponibile, senza sfociare nella “corresponsione” dell'imposta**.

Da ultimo, sussistono dubbi anche in merito al possibile **trattamento fiscale** da riservare ai beni conferiti in trust qualora, al momento dell'**attribuzione finale** ai beneficiari, si riscontri una **modificazione qualitativa o quantitativa** di tali beni.

La soluzione più ragionevole, anche in questo caso, è quella di ritenere il **trattamento impositivo esaurito** al momento dell'opzione per la **tassazione in entrata**, in quanto è la stessa norma a stabilire che il versamento è a titolo definitivo e che, per converso, non potrà essere restituita qualora il successivo trasferimento non dovesse realizzarsi. Tuttavia, è opportuno attendere il **provvedimento** dell'Agenzia delle entrate in cui saranno stabilite le **modalità attuative**.